



Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport  
Settore Offerta Turistica e Sportiva

**Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 18 e s.m.i.**  
**Programma annuale degli Interventi – Fondo rotativo**  
**Turismo 2019**  
***Intervento a supporto delle PMI ed enti no profit che***  
***svolgono attività turistica***

## 1. FINALITÀ E RISORSE

Obiettivo del Programma è favorire lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica piemontese<sup>1</sup>, attraverso la creazione di nuove strutture ricettive e il miglioramento del patrimonio ricettivo esistente, degli impianti e delle attrezzature per il turismo.

Il Programma è rivolto a PMI ed enti no profit finanziariamente sani e con almeno una sede operativa in Piemonte, con l'obiettivo di offrire un sostegno in termini di maggiore accesso al credito e di riduzione del costo complessivo del finanziamento, mediante l'erogazione di un cofinanziamento con risorse regionali a tasso zero e con risorse delle banche o degli intermediari finanziari vigilati iscritti all'Albo previsto dall'art. 106 del TUB (nel seguito "intermediari cofinanziatori") a tassi di mercato, al quale si può aggiungere, su richiesta del beneficiario<sup>2</sup>, un contributo a fondo perduto.

La dotazione finanziaria iniziale della Misura è pari a:

- € 10.687.500,00 per i finanziamenti agevolati;
- € 562.500,00 per i contributi a fondo perduto.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

### 2.1 Norma che istituisce l'aiuto

Il Programma è finanziato nell'ambito della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 e s.m.i. "*Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica*".

Riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell'Allegato 5 al Programma.

### 2.2 Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di stato

Le agevolazioni previste dal Programma sono concesse ai sensi del **REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013 (di seguito "*Regolamento de minimis*").

La Legge regionale n. 18/99 s.m.i. è stata notificata alla Commissione Europea che, con nota n. D/100569 del 17.10.2000, ha comunicato di non sollevare obiezioni ai sensi delle disposizioni relative agli aiuti di Stato.

## 3. CONTENUTI

### 3.1 Beneficiari

Possono richiedere l'agevolazione le PMI<sup>3</sup> e gli enti no profit (nel seguito "imprese"), operanti in forma singola, attivi<sup>4</sup> che si occupano della gestione di:

- strutture alberghiere: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 3/2015 ed attuate secondo le disposizioni del Regolamento regionale n. 9/2017, compreso l'albergo diffuso;
- strutture extra – alberghiere: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 13/2017 ed attuate secondo le disposizioni del Regolamento regionale n. 4/2018;
- campeggi - villaggi turistici: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 54/79 s.m.i.;

<sup>1</sup> L'investimento proposto dovrà essere realizzato in un'unità locale operativa in Piemonte.

<sup>2</sup> L'agevolazione principale, che deve sempre essere presente, è il cofinanziamento.

<sup>3</sup> Per la definizione di PMI, si veda l'Allegato 2, punto 1.

<sup>4</sup> Fanno eccezione le imprese costituite da meno di 6 mesi alla data di presentazione della domanda telematica, le quali possono risultare inattive in visura camerale al momento della presentazione della domanda, purché risultino attive al termine del progetto.

- impianti di risalita: impianti funiviari disciplinati ai sensi della L.R. n. 74/89;
- parchi di divertimento e parchi tematici;
- stabilimenti termali;

e che alla data di presentazione della domanda hanno i seguenti requisiti:

- a) iscritti al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
- b) con almeno un'unità locale operativa attiva in Piemonte<sup>5</sup>. Nel caso in cui l'investimento sia necessario per realizzare l'unità operativa piemontese, la stessa dovrà risultare attiva in visura camerale alla data di conclusione del progetto;
- c) operanti nei settori di attività, come risultanti dal codice ATECO 2007 prevalente indicato in visura camerale<sup>6</sup>, con le limitazioni e le esclusioni riportate nell'Allegato 1 al presente Programma "Attività ammissibili". In deroga alla regola generale, il codice ATECO ammissibile può essere attivato a conclusione dell'intervento nel caso in cui l'investimento sia finalizzato ad avviare una nuova attività dell'impresa beneficiaria. L'attivazione del codice ammissibile deve essere dimostrata al più tardi in occasione della rendicontazione finale dell'investimento;
- d) non in difficoltà<sup>7</sup> ai sensi della normativa comunitaria vigente, in liquidazione oppure assoggettati a procedura concorsuale o ad altre procedure da sovraindebitamento ex Legge 3/2012 e s.m.i. e che non ne ricorrano le condizioni;

### 3.2 Interventi ammissibili

Sono ammissibili gli investimenti di importo minimo pari a € 50.000 e che rientrano in una delle seguenti tipologie:

1. Creazione di nuova ricettività;
2. Miglioramento e ampliamento del patrimonio ricettivo esistente;
3. Realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti e attrezzature per il turismo;
4. Realizzazione di servizi di pertinenza complementari all'attività turistica e della ricettività turistica all'aperto (ad esempio: centri benessere, impianti sportivi, piscine, parcheggi);
5. Interventi di recupero, sostituzione ed adeguamento tecnico degli impianti di risalita e innevamento.

### 3.3 Costi ammissibili

Sono ammessi i seguenti costi:

- I. Acquisto dell'immobile e/o del terreno oggetto dell'intervento, nel limite massimo del 50% dei costi ritenuti ammissibili;
- II. Attività edilizia, ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico dell'Edilizia<sup>8</sup>;
- III. Attivazione o adeguamento di impianti termoidraulici, elettrici, tecnologici e antincendio;
- IV. Attrezzature, arredi, hardware e software strumentali all'attività dell'impresa;
- V. Opere per l'adeguamento tecnico degli impianti di risalita e innevamento

Le spese afferenti i progetti presentati devono essere coerenti e funzionali rispetto alle caratteristiche, alle esigenze e all'attività del soggetto proponente, nonché congrue ed equilibrate con riferimento alla suddivisione delle voci di spesa stesse e all'oggetto/finalità dell'intervento proposto.

Le spese sono ammissibili a condizione che siano riferiti ad investimenti avviati<sup>9</sup> successivamente:

<sup>5</sup> La sede destinataria dell'intervento deve essere un'unità locale attiva operativa in Piemonte.

<sup>6</sup> Finpiemonte si riserva di verificare che il progetto sia effettivamente rivolto all'espletamento dell'attività ammissibile prevista dal Programma.

<sup>7</sup> Per la definizione di impresa in difficoltà, si veda l'allegato 2, punto 2.

<sup>8</sup> Approvato con D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

<sup>9</sup> Un investimento è considerato avviato entro la data di ammissibilità degli interventi se, prima della stessa:

- a) al 01/01/2019, per le domande presentate fino al 30/06/2019. In tal caso, l'ammontare dei costi già sostenuti (quindi già fatturati e/o per cui sono già stati effettuati dei pagamenti) tra il 01/01/2019 e la presentazione della domanda **deve essere pari o inferiore al 50% dei costi ritenuti ammissibili**<sup>10</sup>.
- b) all'invio telematico della domanda, per le domande presentate dal 01/07/2019.

Non sono ammessi i seguenti costi:

- la consulenza per la presentazione della domanda di agevolazione;
- l'acquisto di beni usati;
- i lavori effettuati dal beneficiario in economia<sup>11</sup>;
- l'acquisto di beni e/o strutture in leasing;
- le spese di progettazione, notarili e le consulenze in genere;
- gli oneri di urbanizzazione e ogni onere accessorio;
- l'IVA e ogni altra imposta o tributo, fatti salvi i casi in cui l'IVA risulti indetraibile per l'impresa;
- le spese inerenti l'acquisto di "corredo" all'attività turistica e di beni di consumo quali, ad esempio, stoviglie, oggettistica, utensili e altri oggetti similari, biancheria e tovagliati, guanciali, scorte varie, grassi, oli e lubrificanti degli impianti a fune;
- il pagamento in contanti di qualunque importo, il pagamento tramite assegno (se privo di copia dello stesso), tramite carta di credito (se personale, non aziendale) e le compensazioni debiti/crediti.

Nel caso di prestazioni affidate ad imprese che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto proponente, Finpiemonte si riserva di non ammettere le spese afferenti tali prestazioni laddove risultino non congrue e non corrispondenti ai costi di mercato.

---

a. non sono state emesse fatture relative a prestazioni che compongono l'investimento;

b. non sono stati effettuati pagamenti, neanche a titolo di acconto, relativi a prestazioni che compongono l'investimento.

<sup>10</sup> Modalità di calcolo delle spese ammissibili ante presentazione della domanda (sostenute tra il 01/01/2019 e la data di presentazione della domanda):

- spese previste dopo la presentazione della domanda= x
- totale costo progetto massimo ammissibile= y
- soglia massima ammissibile dei costi già sostenuti= z
- $y = x/0,5$
- $z = y - x$

<sup>11</sup> Per lavori effettuati in economia si intendono lavori realizzati senza ricorso a imprese terze, direttamente dal beneficiario (a titolo esemplificativo, sono considerati ammissibili i costi di acquisto materiale e attrezzature documentati con fatture quietanzate, non sono considerati ammissibili i costi di installazione e manutenzione interna sostenuti dal soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui al presente Programma).

### 3.4 Tipologia ed entità delle agevolazioni

Le agevolazioni previste dal presente Programma sono erogate ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59) e prevedono le seguenti caratteristiche:

Forma tecnica	<p><b>Finanziamento</b> con il concorso di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• risorse regionali a tasso zero;</li><li>• risorse degli intermediari cofinanziatori a tassi di mercato.</li></ul> <p><b>Contributo</b> a fondo perduto.</p>
Copertura massima	Fino al 100% delle spese ritenute ammissibili
Percentuali di finanziamento e intervento massimo con risorse regionali	<p>Finanziamento minimo (inteso come cofinanziamento complessivo): € 50.000</p> <p>Quota massima di intervento con risorse regionali: € 1.000.000,00</p> <p>La percentuale massima di intervento con risorse regionali è pari all'80% del finanziamento concedibile.</p> <p><b>NB:</b> Nel caso in cui venga selezionato un Confidi come cofinanziatore, l'importo massimo del cofinanziamento complessivo è pari a 150.000,00 euro. Di conseguenza, la quota massima di intervento con risorse regionali è pari a 120.000,00 euro.</p>
Durata finanziamento	<ul style="list-style-type: none"><li>- massimo 60 mesi, di cui 6 mesi di eventuale preammortamento, per cofinanziamenti complessivi di importo inferiore o uguale a 250.000,00 euro;</li><li>- massimo 84 mesi, di cui 6 mesi di eventuale preammortamento, per cofinanziamenti complessivi di importo superiore a 250.000,00 euro e di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro;</li><li>- massimo 120 mesi, di cui 12 mesi di eventuale preammortamento, per cofinanziamenti complessivi di importo superiore a 500.000,00 euro.</li></ul> <p>Per tutte le durate è previsto un preammortamento tecnico regolato dalle Convenzioni Quadro e dalle Schede Tecniche di Misura sottoscritte da Finpiemonte e dagli intermediari cofinanziatori.</p>
Periodicità rata e tipo ammortamento	Riportate nelle Convenzioni Quadro e nelle Schede Tecniche di Misura sottoscritte da Finpiemonte e dagli intermediari cofinanziatori.

Tasso applicabile ai fondi regionali	Tasso zero
Garanzie	Eventuali, sia reali che personali. In base alle valutazioni e alle decisioni dell'intermediario cofinanziatore, con riferimento a quanto disciplinato nella Convenzione Quadro stipulata con Finpiemonte
Percentuali di contributo e intervento massimo con risorse regionali	Fino ad un massimo del 5% dell'importo del progetto in termini di costi ammissibili, con il limite di 50.000,00 euro

### 3.5 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Nel rispetto dell'articolo 11 della L.R. 18/99, le agevolazioni di cui al presente Programma non sono cumulabili con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea per le medesime spese.

Le agevolazioni di cui alla presente misura sono cumulabili con le agevolazioni fiscali statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle stesse voci di spesa previste dal bando. È possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione, sulle stesse voci di spesa, concessa con altre forme di favore a valere su norme legislative nazionali di natura fiscale nei limiti previsti dalle norme nazionali, evitando in ogni caso il sovra finanziamento.

## 4. PROCEDURE

La gestione dei procedimenti relativi alla valutazione delle domande, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni ed ai successivi controlli documentali è affidata a Finpiemonte.

### 4.1 Come presentare la domanda

Le domande devono essere inviate via Internet, a partire dal \_\_\_\_\_. La procedura di presentazione delle domande è "a sportello" e, pertanto, le stesse possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine/sospensione da parte di Finpiemonte.

A partire dalla predetta data, previa acquisizione della delibera dell'intermediario cofinanziatore a cura dell'impresa richiedente, le domande devono essere presentate telematicamente tramite il sito [www.finpiemonte.info](http://www.finpiemonte.info).

Entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico della domanda il *file* di testo della stessa, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione on line, deve essere trasmesso a Finpiemonte S.p.A., insieme agli allegati obbligatori, via PEC all'indirizzo [finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it](mailto:finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it), previa apposizione, sul modulo di domanda, della firma digitale<sup>12</sup> del legale rappresentante dell'impresa.

Non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno:

- le domande per le quali l'impresa non abbia spedito tramite posta certificata, entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico, la domanda con i relativi allegati obbligatori;
- le domande inoltrate tramite posta certificata, non inviate precedentemente per via telematica;
- le domande il cui modulo inviato tramite posta certificata non corrisponda a quello messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione telematica;
- le domande per le quali non sia stata apposta la firma digitale in fase di invio tramite posta certificata;
- le domande non accompagnate da tutti i documenti obbligatori indicati nel seguito del paragrafo.

<sup>12</sup> Per la definizione di "FIRMA DIGITALE" si veda l'Allegato 2, punto 4.

Un'impresa può presentare più domande a valere sulla presente misura se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- gli interventi proposti (e le relative spese) nella nuova domanda non coincidano, nemmeno parzialmente, con quelli già finanziati;
- gli interventi proposti con la precedente domanda siano stati realizzati e verificati da Finpiemonte;
- l'impresa sia in regola con il pagamento del finanziamento già concesso.

Le domande sono soggette ad imposta di bollo<sup>13</sup>. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16,00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa;
- inoltro, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata, dalla quale si evince il numero identificativo (seriale);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione "IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA" del modulo di domanda).

**Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda:**

**a) LETTERA ATTESTANTE L'AVVENUTA DELIBERA** redatta dall'intermediario cofinanziatore convenzionato con Finpiemonte, sulla base del modello scaricabile dal sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it).

Per ottenere tale lettera, il beneficiario deve presentare all'intermediario cofinanziatore un documento riassuntivo del progetto, sulla base dello schema pubblicato sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it). La lettera viene consegnata al beneficiario o suo delegato e non deve essere inviata a Finpiemonte dall'intermediario cofinanziatore;

**b) RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA** dell'intervento, da redigere secondo lo schema disponibile sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it) nella pagina dedicata all'agevolazione;

**c) "DICHIARAZIONE DE MINIMIS"**<sup>14</sup>, da redigere secondo lo schema disponibile sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it) nella sezione "modulistica generale"<sup>15</sup>.

Alla domanda deve anche essere allegata la seguente documentazione istruttoria a supporto della relazione tecnico-economica (l'assenza di questi documenti in fase di presentazione della domanda di finanziamento non sarà causa di reiezione della stessa e potrà essere oggetto di integrazione in fase istruttoria):

- **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO** (redatto a misura) e **PREVENTIVI** (per le voci di spesa non ricomprese nel "Prezziario della Regione Piemonte per le Opere Pubbliche" in vigore) attestanti il valore dell'investimento per il quale si chiede l'agevolazione;
- solo per interventi che prevedono autorizzazioni comunali per la realizzazione del progetto: **COPIA DEL TITOLO ABILITATIVO**<sup>16</sup> (se già disponibile) oppure **COPIA DELLA RICHIESTA DEL TITOLO ABILITATIVO** presentata in Comune.

---

<sup>13</sup> La marca da bollo, prevista dal ex D.M. 20/08/92 e s.m.i., è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

<sup>14</sup> Se la dichiarazione viene firmata con firma autografa, è obbligatorio l'inoltro di copia di un valido documento d'identità del firmatario della dichiarazione. Qualora la dichiarazione venga firmata digitalmente, l'inoltro di copia del documento d'identità può essere omesso.

<sup>15</sup> Fatti salvi ulteriori aggiornamenti legislativi, l'inoltro della "dichiarazione de minimis" è obbligatorio fino al 30/06/2020. A decorrere dal 01/07/2020, così come previsto dal Decreto 31 maggio 2017 n. 115, il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti.

<sup>16</sup> Per la definizione dei titoli abilitativi previsti per la realizzazione di interventi edilizi fare riferimento al D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

## 4.2 Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico. Nel dettaglio vengono svolte le seguenti verifiche:

- a. **RICEVIBILITÀ:** possesso da parte della domanda dei requisiti richiesti (invio nei modi e tempi corretti, completezza e regolarità dei documenti)
- b. **AMMISSIBILITÀ:** possesso da parte dell'impresa richiedente dei requisiti soggettivi richiesti (in particolare quelli del paragrafo 3.1), compatibilità dell'investimento con le prescrizioni del Programma (durata, localizzazione, rispetto dei limiti sulle intensità di aiuto, ecc.)
- c. **TECNICA E DI MERITO:** idoneità tecnica ed economico-patrimoniale del soggetto proponente, congruità e pertinenza dei costi presentati, qualità tecnica del progetto/investimento e sua corrispondenza alle prescrizioni del Programma.

Finpiemonte conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità sia positivo, viene effettuata l'istruttoria tecnica e di merito. Per l'istruttoria tecnica e di merito Finpiemonte si avvale di un "Comitato Tecnico di Valutazione"<sup>17</sup>, che esprime un parere vincolante.

L'istruttoria di merito di credito finalizzata ad accertare la capacità di rimborso del finanziamento da parte del beneficiario è svolta dall'intermediario cofinanziatore convenzionato scelta dal beneficiario. La disponibilità dell'intermediario a cofinanziare l'intervento è condizione per la presentazione della domanda. In tale ambito Finpiemonte verifica i contenuti di tale valutazione e se necessario effettua proprie analisi e si confronta con l'intermediario cofinanziatore.

Al termine delle predette verifiche, Finpiemonte comunica all'impresa l'esito di approvazione o di diniego della domanda.

### Come viene concessa l'agevolazione

Concluse positivamente le fasi istruttorie sopra indicate, Finpiemonte:

- A) Verifica che siano presenti i seguenti documenti (chiedendone in caso contrario la trasmissione al beneficiario) solo per interventi che prevedono autorizzazioni comunali per la realizzazione del progetto:
  - **COPIA DEL TITOLO ABILITATIVO** (se non già reso disponibile in fase di domanda)
  - **COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI** presentata in Comune (se prevista dall'iter autorizzativo comunale) oppure **DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI** a firma del beneficiario (se non prevista la dichiarazione dall'iter autorizzativo comunale – da redigere secondo lo schema disponibile sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it) nella pagina dedicata all'agevolazione);
  
- A) accerta che il destinatario finale sia in regola ai sensi della normativa antimafia nonché della normativa de minimis;

---

<sup>17</sup> Il Comitato Tecnico di Valutazione è composto da:  
- membri di Finpiemonte;  
- membri regionali.



- B) con particolare riferimento al Decreto interministeriale n. 115 del 31/5/2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, gestisce la registrazione del regime “de minimis” previsto dal presente Bando, dei singoli aiuti individuali (comprese le verifiche propedeutiche alla loro concessione), delle eventuali modifiche e ogni altra attività e adempimento previsto dalla normativa inerente al Registro nazionale degli Aiuti di Stato.
- C) accerta che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate) e, eventualmente, comunica le tempistiche di restituzione delle stesse;
- D) accerta il rispetto degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e cassa edile attraverso la richiesta del DURC;
- E) accerta il rispetto di eventuali ulteriori adempimenti specifici in base alla tipologia di progetto e di beneficiario.

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti A), B) C) D) ed E) Finpiemonte emette il provvedimento di concessione delle agevolazioni richieste.

#### **4.3 Come viene erogata l'agevolazione**

Finpiemonte invia all'intermediario cofinanziatore l'autorizzazione all'erogazione del finanziamento contestualmente all'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni richieste.

L'erogazione del finanziamento viene effettuata in un'unica soluzione. In caso di cofinanziamenti complessivi<sup>18</sup> di importo pari o superiore a € 500.000,00 l'erogazione viene effettuata in due tranches nel seguente modo:

- 60% contestualmente all'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
- 40% dopo aver sostenuto almeno il 50% del totale dei costi ammissibili, previa approvazione da parte di Finpiemonte della rendicontazione dei costi sostenuti.

Il contributo a fondo perduto viene erogato in un'unica soluzione dopo la valutazione tecnico - economica della rendicontazione finale della spesa effettivamente sostenuta.

Nel caso di revoca parziale delle agevolazioni di cui al punto f) delle cause di revoca previste al paragrafo 6.2, il contributo spettante sarà erogato solo successivamente alla restituzione della quota di finanziamento e della relativa agevolazione richiesta.

#### **4.4 Come concludere il progetto e come rendicontare le spese**

L'intervento deve essere concluso entro e non oltre i seguenti termini:

- nel caso di cofinanziamenti complessivi di importo inferiore a € 500.000,00 – 24 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni da parte di Finpiemonte;
- nel caso di cofinanziamenti complessivi di importo pari o superiore a € 500.000,00 – 48 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni da parte di Finpiemonte.

---

<sup>18</sup> Per “cofinanziamento complessivo” si intende il finanziamento che viene erogato sommando fondi regionali e fondi degli intermediari cofinanziatori.

I beneficiari, nei 60 giorni successivi alla data di conclusione dell'investimento dovranno trasmettere a Finpiemonte la **RENDICONTAZIONE FINALE**.

Le fatture rendicontate dovranno essere emesse entro la data di conclusione del progetto sopra indicata e potranno essere quietanzate entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di conclusione del progetto stesso, ovvero entro la data entro la quale deve essere presentata la rendicontazione finale delle spese.

Inoltre, in caso di cofinanziamenti complessivi di importo pari o superiore a € 500.000,00, per ottenere l'erogazione della seconda ed ultima tranches del finanziamento (pari al 40% del finanziamento), il beneficiario dovrà rendicontare una spesa sostenuta almeno pari al 50% del totale dei costi ammissibili.

L'erogazione del contributo a fondo perduto viene effettuata in un'unica soluzione, entro 30 giorni<sup>19</sup> dalla positiva valutazione del rendiconto finale di spesa dei progetti finanziati. Nel caso in cui la spesa ammessa finale dell'intervento sia inferiore a quella ammessa con il provvedimento di concessione, l'erogazione del contributo spettante (rideterminato in riduzione) avverrà solo previa restituzione della quota di finanziamento revocata e relativi oneri.

Informazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relativa modulistica sono pubblicate sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it) (si veda anche Allegato 4).

#### **4.5 Proroghe e variazioni di progetto**

Le proroghe alla conclusione del progetto successive ai termini massimi sopra indicati devono essere richieste preventivamente a Finpiemonte con adeguata motivazione. Non sono consentite proroghe superiori a 12 mesi rispetto ai termini massimi sopra indicati, salvo cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del beneficiario e casi particolari che dovranno essere adeguatamente motivati e documentati.

Le variazioni progettuali devono essere richieste preventivamente, con adeguata motivazione, a Finpiemonte, che ne valuta l'ammissibilità, eventualmente con il supporto del Comitato Tecnico di Valutazione. Non sono ammesse variazioni che alterino totalmente le finalità e le caratteristiche rispetto all'intervento approvato dal Comitato Tecnico di Valutazione.

Ogni variazione del progetto, ove non preventivamente richiesta e autorizzata da Finpiemonte, sarà valutata in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto al momento dell'esame della rendicontazione delle spese.

##### **4.5.1 Subentri**

Eventuali casi di subentro al beneficiario delle agevolazioni (anche per intervenute variazioni societarie dello stesso) durante il periodo di realizzazione dell'intervento dovranno essere tempestivamente comunicati a Finpiemonte e potranno essere autorizzati esclusivamente nel caso in cui il soggetto subentrante possieda i requisiti di ammissibilità previsti dal Programma e previo parere favorevole dell'intermediario cofinanziatore dell'iniziativa. In tal caso il soggetto subentrante dovrà formalmente impegnarsi a realizzare e a concludere l'intervento in conformità con il progetto ammesso in sede di concessione e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Programma. In difetto Finpiemonte procederà con la revoca totale delle agevolazioni concesse e la richiesta di restituzione delle somme già erogate.

Eventuali casi di subentro al beneficiario delle agevolazioni (anche per intervenute variazioni societarie dello stesso) successivi alla conclusione dell'intervento dovranno essere tempestivamente comunicati a Finpiemonte e potranno essere autorizzati esclusivamente previo parere favorevole dell'intermediario cofinanziatore dell'iniziativa e previo

---

<sup>19</sup> Fatta salva l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

impegno del soggetto subentrante a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Programma. In difetto Finpiemonte procederà con la revoca totale delle agevolazioni concesse e la richiesta di restituzione delle somme già erogate.

#### 4.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione dell'agevolazione, e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

<b>Attività</b>	<b>Soggetto che ha in carico l'attività</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Possibilità di proroga</b>
Invio domanda e relativi allegati obbligatori tramite PEC	Beneficiario	Entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico	No
Istruttoria di ricevibilità	Finpiemonte	Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda tramite PEC	No. Tuttavia il termine si interrompe in caso di richiesta di integrazioni e fino al ricevimento di quanto richiesto
Istruttoria di ammissibilità, tecnica e di merito e comunicazione dell'esito	Finpiemonte	Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda tramite PEC	No. Tuttavia il termine si interrompe in caso di richiesta di integrazioni e fino al ricevimento di quanto richiesto
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Beneficiario	Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di Finpiemonte	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati
Concessione finanziamento e stipula del contratto	Finpiemonte e intermediario cofinanziatore, su mandato Finpiemonte, come da Convenzione	Successivamente alla conclusione delle positive verifiche per la concessione previste al paragrafo 4.2	No. Tuttavia il termine si interrompe in caso di richiesta di integrazioni e fino al ricevimento di quanto richiesto
Erogazione del finanziamento	Intermediario cofinanziatore	Entro 60 giorni dall'autorizzazione di Finpiemonte	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati
Opposizione al rigetto della domanda	Beneficiario	Entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto	No
Rendicontazione parziale delle spese	Beneficiario	Al raggiungimento 50% dei costi sostenuti (se importo cofinanziamento complessivo pari o superiore a € 500.000,00)	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati
Erogazione del saldo del finanziamento (pari al 40% se importo cofinanziamento complessivo pari o superiore a € 500.000,00)	Intermediario cofinanziatore su mandato Finpiemonte, come da Convenzione	Entro 60 giorni dall'autorizzazione di Finpiemonte	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati

Conclusione dell'intervento	Beneficiario	Entro 24 o 48 mesi dalla data di concessione	No. Salvo proroghe o cause di forza maggiore e casi particolari adeguatamente motivati
Rendicontazione finale delle spese	Beneficiario	Entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati
Esame rendicontazione parziale/finale delle spese	Finpiemonte	Entro 90 giorni dalla ricezione del rendiconto	No. Tuttavia il termine si interrompe in caso di richiesta di integrazioni e fino al ricevimento di quanto richiesto
Erogazione del contributo	Finpiemonte	Entro 30 giorni dall'approvazione della rendicontazione finale. In caso di revoca parziale, entro 30 giorni dalla restituzione della quota di finanziamento revocato, con relativi oneri di agevolazione	No

## 5. ISPEZIONI E CONTROLLI

La Regione Piemonte può, su propria iniziativa o su indicazione di Finpiemonte, effettuare controlli presso i beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e/o di valutare le eventuali varianti richieste in corso di realizzazione.

Oltre al controllo documentale delle rendicontazioni, la Regione Piemonte effettuerà, controlli a campione allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari (ex art. 71 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dal Programma.

## 6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

### 6.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per i beneficiari l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Programma e in particolare a:

- mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 3.1, durante il periodo di realizzazione del progetto e fino al termine del piano di ammortamento del finanziamento, fatta eccezione per il requisito dimensionale;
- realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche che alterino totalmente la natura del progetto, a meno che siano state comunicate e approvate da Finpiemonte, secondo le previsioni di cui al par. 4.5;
- concludere il progetto e presentare la rendicontazione, completa di tutta la documentazione prevista all'Allegato 4, nei tempi e nei modi previsti dal Programma;
- destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie alle agevolazioni esclusivamente agli obiettivi previsti dal Programma;
- fornire le informazioni necessarie per consentire controlli e ispezioni da parte del Comitato Tecnico o degli uffici regionali preposti;
- vincolare la struttura per cui si è ottenuta l'agevolazione alla specifica destinazione d'uso e di attività per 10 anni dall'approvazione del rendiconto finale delle spese, mediante nota trascritta presso i pubblici registri;

- g) non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati nell'ambito dell'intervento finanziato nei 5 anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti<sup>20</sup>;
- h) non delocalizzare<sup>21</sup> l'attività economica interessata dalle agevolazioni concesse entro 5 anni dalla completa realizzazione dell'investimento;
- i) pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato, l'importo delle sovvenzioni, dei contributi e dei vantaggi economici di qualunque genere percepiti a valere sulla presente misura, di importo pari o superiore a 10.000 euro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 125 e 127 della legge n. 124 del 4 agosto 2017, a decorrere dall'anno 2018. Il mancato adempimento a tale obbligo comporta la restituzione delle somme suddette ai soggetti eroganti Finpiemonte/Regione Piemonte.

## 6.2 Revoca dell'agevolazione

Le agevolazioni potranno essere revocate totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

- a) assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al paragrafo 3.1;
- b) mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti al paragrafo 6.1;
- c) nel caso il beneficiario abbia fornito dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso di revoca del finanziamento da parte dell'intermediario cofinanziatore o nel caso di mancata restituzione di tutto o parte del finanziamento agevolato secondo il piano di rientro concordato;
- e) nel caso in cui, a seguito della verifica finale, venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alla soglia minima di ammissibilità degli interventi prevista al paragrafo 3.2;
- f) nel caso in cui a seguito di variazioni di progetto in itinere e/o di verifica finale (o di verifiche in loco) venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione in misura maggiore del 5% del finanziamento complessivo erogato, tale da comportare una rideterminazione in riduzione delle agevolazioni pubbliche attribuite;
- g) nel caso di subentro non approvato da Finpiemonte, previsto al paragrafo 4.5.1;
- h) qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla chiusura del progetto, sia assoggettato a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato fallimentare o a concordato preventivo<sup>22</sup> salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/03/1942 n. 267 e s.m.i., o ad altre procedure concorsuali;

<sup>20</sup> Per beni obsoleti o guasti si intende:

- a) beni non più utilizzabili ma ancora presenti in azienda e mantenuti a libro cespite per 5 anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento;
- oppure*
- b) beni oggetto di rottamazione con presentazione del documento F.I.R. (Formulario Identificativo del Rifiuto, rilasciato dallo smaltitore cui è stato conferito il macchinario);
- oppure*
- c) beni accompagnati da perizia attestante le cause dell'obsolescenza oppure da certificazione del rivenditore autorizzato attestante la presenza del guasto.

<sup>21</sup> Per la definizione di "delocalizzazione" vedere l'Allegato 2 punto 5.

<sup>22</sup> In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista incaricato dal Giudice esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal beneficiario in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione. Alle condizioni suindicate, l'agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell'azienda o di un ramo della stessa ad una società cessionaria purché la società cessionaria rispetti i requisiti previsti al precedente paragrafo 3.1 e presenti adeguata domanda di subentro nell'agevolazione. Analogamente si procederà nell'eventualità in cui l'impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al d.lgs. 8/7/1999 n. 270) o ad altre procedure che prevedano la continuazione dell'attività d'impresa.

- i) qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla chiusura del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto.

In caso di **revoca totale dell'agevolazione**, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di:

- intero ammontare del debito residuo del finanziamento pubblico concesso;
- interessi corrispettivi, calcolati utilizzando il tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo compreso tra la data di erogazione del finanziamento e la data di revoca, oltre alle spese di recupero;

Nel caso di revoca disposta con finanziamento già estinto, gli interessi corrispettivi saranno calcolati utilizzando il tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di estinzione del finanziamento.

Nel caso di delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa entro cinque anni dalla completa realizzazione dell'investimento (cfr. punto h) del paragrafo 6.1), l'importo del beneficio da restituire è maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali;

- ammontare del contributo a fondo perduto, ove già percepito;
- interessi corrispettivi, calcolati utilizzando il tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo compreso tra la data di erogazione del contributo e la data di revoca, oltre alle spese di recupero;

Nel caso di delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa entro cinque anni dalla completa realizzazione dell'investimento (cfr. punto h) del paragrafo 6.1), l'importo del beneficio da restituire è maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali;

In caso di **revoca parziale dell'agevolazione**, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione di:

- quota di finanziamento indebitamente percepita, tenuto conto del piano di rientro dello stesso;
- interessi corrispettivi, calcolati sulla quota revocata, utilizzando il tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo compreso tra la data di erogazione del finanziamento e la data di revoca, oltre alle spese di recupero;
- quota del contributo a fondo perduto, ove già percepito;
- interessi corrispettivi, calcolati utilizzando il tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo compreso tra la data di erogazione del contributo e la data di revoca, oltre alle spese di recupero.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

### **6.3 Rinuncia all'agevolazione**

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: [finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it](mailto:finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it).

Per il recupero delle somme percepite indebitamente si applicano le modalità indicate al precedente paragrafo 6.2.

#### **6.4 Sanzioni amministrative**

Nel caso di delocalizzazione<sup>23</sup> dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa in Stati non appartenenti all'Unione Europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla completa realizzazione dell'investimento (cfr. punto h) del paragrafo 6.1, viene accertata ed irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, come stabilito con D.L. 12 luglio 2018, n. 87.

### **7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a. si riconoscono, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito: "GDPR", entrambi Titolari del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere alle funzioni istituzionali ed agli obblighi normativi e contrattuali correlati all'attuazione del presente Programma. Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce sotto la propria responsabilità e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura organizzativa e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Ogni titolare provvede a fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali per quanto concerne i propri trattamenti. La gestione del Programma è affidata a Finpiemonte, che raccoglie i dati personali dei beneficiari per le finalità, sopra citate, relative all'attuazione del presente Programma.

#### **Finpiemonte**

Si informano i soggetti che presentano domanda in risposta al presente Programma, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito internet di Finpiemonte <https://www.finpiemonte.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati>.

#### **Regione Piemonte**

I dati personali suindicati saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo di cui al presente Programma nell'ambito del quale vengono acquisiti.

Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto. Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) è [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it).

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento (individuato secondo la Deliberazione di Giunta regionale 18/05/2018 n. 1-6847) è il dirigente responsabile della Direzione "Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport".

---

<sup>23</sup> Per la definizione di "delocalizzazione vedere l'Allegato 2 punto 5.



I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo definito nel piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:

- I. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- II. società incaricate della riscossione coattiva dei crediti (SORIS s.p.a.) nei casi di mancato pagamento degli importi dovuti all'Amministrazione;
- III. soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
- IV. soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990).

È possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

## **8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990 s.m.i. il responsabile del procedimento è:

- per la Regione Piemonte il responsabile pro tempore del settore Offerta Turistica e Sportiva della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport;
- per Finpiemonte il responsabile pro tempore dell'Area Agevolazioni e Strumenti Finanziari (procedimento di concessione) e dell'Area Controlli (procedimento di controllo e procedimento di revoca)

## **9. INFORMAZIONI E CONTATTI**

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Programma e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web [www.finpiemonte.it/urp](http://www.finpiemonte.it/urp) oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

**Allegato 1 – ELENCO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE AMMISSIBILI**  
**(Classificazione ATECO 2007) – In base al Reg. (UE) n. 1407/2013 “de minimis”**

<b>Sezioni e divisioni Classificazione ATECO</b>	<b>Codici ammessi</b>	<b>Codici esclusi</b>
H - Trasporto e magazzinaggio (Divisioni da 49 a 53)	49.39.01	Tutti gli altri codici di questa sezione
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (Divisioni da 55 a 56)	55.1 55.2 55.3 55.90.2 55.90.20	55.90.1 55.90.10 56
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (Divisioni da 90 a 93)	93.2	Tutti gli altri codici di questa sezione
S - Altre attività di servizi alla persona (Divisioni da 94 a 96)	96.04.2 96.04.20	Tutti gli altri codici di questa sezione
Sezioni A - B - C - D - E - F - G - J - K - L - M - N - O - P - Q - T - U	Nessuno	Tutti

## Allegato 2 – DEFINIZIONI

1. **PMI** le piccole e medie imprese secondo la definizione della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, e cioè:

*Micro impresa*: impresa che ha meno di 10 occupati ( conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

*Piccola impresa*: impresa che ha meno di 50 occupati ( conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

*Media impresa*: impresa che ha meno di 250 occupati ( conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla PMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
- i dati delle eventuali società collegate alla PMI beneficiaria, nella loro interezza

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo: <https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-it>

2. **IMPRESA IN DIFFICOLTÀ**: impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 Regolamento UE N. 651/2014):

- a. ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. *[si applica solo alle società a responsabilità limitata, escluse le PMI costituite da meno di tre anni]*
- b. ha perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. *[si applica solo alle società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, escluse le PMI costituite da meno di tre anni]*
- c. è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d. ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, oppure ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione ed è ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

3. **ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo)**: equivalente teorico in termini di sovvenzione di un'agevolazione effettivamente erogata sotto un'altra forma (finanziamento agevolato, garanzia gratuita, ecc.)

Il meccanismo dell'ESL consiste quindi nel ricondurre a una sovvenzione diretta (cioè un contributo a fondo perduto) tutte le altre forme di agevolazione al fine di ricavare l'entità effettiva dell'aiuto e renderli confrontabili.

Normalmente l'ESL viene espresso in termini percentuali rispetto ai costi ammissibili.

**Esempio di calcolo per il finanziamento** (per semplicità, si ipotizza un finanziamento a un anno, nel caso di finanziamenti pluriennali gli interessi vengono attualizzati alla data di concessione dell'agevolazione):

Nel caso di un finanziamento agevolato, l'ESL corrisponde al risparmio di interessi che il prestito agevolato assicura rispetto ad un finanziamento a costo di mercato.

- A.** Costi ammissibili relativi a un intervento: **€ 300.000**
- B.** Importo del finanziamento: **€ 300.000**
- C.** Durata del finanziamento: **1 anno**
- D.** Tasso agevolato: **3%**
- E.** Tasso di mercato **5%**
- F.** Importo interessi al tasso agevolato:  $B \cdot D = \mathbf{€ 9.000}$
- G.** Importo interessi al tasso di mercato:  $B \cdot E = \mathbf{€ 15.000}$
- H.** ESL in valore assoluto =  $G - F = \mathbf{6.000}$
- ESL in percentuale** =  $H/A = 6.000/300.000 = \mathbf{2\%}$

4. **FIRMA DIGITALE:** firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all'art. 3 del Reg. (UE) 910/2014, che integra e sostituisce il d. lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale". È l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza e garantendone l'inalterabilità dello stesso. -> Rif. normativo: art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).
5. **DELOCALIZZAZIONE:** per delocalizzazione (secondo quanto previsto dal D.L. 12 luglio n. 87, Art. 5, comma 6) si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c..
6. **CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO:** la data di emissione dell'ultima fattura relativa alle spese rendicontate ammesse a valere sul progetto. Tale data deve essere necessariamente ricompresa all'interno del periodo di durata dell'investimento indicato nel provvedimento di concessione (eventualmente modificato con formale approvazione di proroga da parte di Finpiemonte). Le spese oggetto dell'intervento potranno essere quietanzate entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento stesso, ovvero entro la data la quale deve essere presentata la rendicontazione finale di spesa.

## Allegato 3 - ITER DEI PROCEDIMENTI

### 1. Istruttoria e concessione

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico. Al termine dell'istruttoria, Finpiemonte comunica l'esito all'impresa inviando una PEC o una lettera raccomandata.

L'istruttoria porta ad uno degli esiti descritti di seguito:

- *Domanda approvata* – il beneficiario deve inviare i documenti necessari per la concessione, previsti dal paragrafo 4.2 del Programma;
- *Valutazione sospesa per richiesta di integrazioni* – l'impresa deve presentare le integrazioni richieste entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte;
- *Domanda respinta* – il richiedente ha diritto di presentare eventuali osservazioni rispetto all'esito entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte.

Le comunicazioni interrompono i termini del procedimento, che riprendono a decorrere dalla ricezione dei documenti inviati dall'impresa o dalla scadenza del termine per la loro presentazione.

Una volta che la domanda è stata approvata e che il beneficiario ha inviato i documenti necessari, Finpiemonte emette il provvedimento di concessione<sup>24</sup> dell'agevolazione.

### 2. Controllo delle rendicontazioni

Finpiemonte esamina la rendicontazione finale entro **90 giorni** dal ricevimento dei documenti, con le seguenti modalità:

1. esame dei documenti presentati dal beneficiario;
2. eventuali sopralluoghi presso l'impresa ;

allo scopo di verificare la corrispondenza del progetto presentato rispetto a quello ammesso al finanziamento e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte:

- a) comunica l'esito positivo al beneficiario e dispone l'erogazione del contributo spettante, ove previsto. Nel caso in cui si tratti di rendicontazione parziale (prevista per i cofinanziamenti di importo pari o superiore a 500.000,00 euro), procede con l'erogazione del saldo del finanziamento;  
oppure
- b) richiede al beneficiario eventuali integrazioni ai documenti presentati;  
oppure
- c) comunica all'impresa beneficiaria le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame, avviando il procedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.

Nel caso previsto al punto b), l'impresa ha **30 giorni** di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni richieste.

Se entro questo termine l'impresa:

1. invia le integrazioni richieste e queste vengono accolte;
2. non invia le integrazioni richieste

oppure

---

<sup>24</sup> Con la concessione matura il diritto per il beneficiario a ricevere l'agevolazione e l'obbligo per l'amministrazione ad erogarla. Non necessariamente le tempistiche di concessione ed erogazione coincidono.

3. le osservazioni presentate non vengono accolte;

nei 30 giorni successivi, Finpiemonte chiude il procedimento di verifica finale con esito positivo nel caso 1. e dispone l'erogazione del contributo spettante, ove previsto; con esito negativo nei casi 2. e 3., con conseguente avvio del procedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.

Nel caso di rendicontazione parziale (per cofinanziamenti complessivi di importo pari o superiore a 500.000,00 euro), se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte l'impresa:

1. non invia le integrazioni richieste

oppure

2. le osservazioni presentate non vengono accolte

Finpiemonte NON procede nell'erogazione del Saldo del finanziamento e nel caso siano state riscontrate difformità tali da compromettere le finalità dello stesso, procede con la revoca totale dell'agevolazione concessa.

Nel caso di rendicontazione finale, se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte l'impresa:

1. non invia le integrazioni richieste

oppure

2. le osservazioni presentate non vengono accolte

Finpiemonte chiude il procedimento di verifica finale con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale del finanziamento e del contributo.

### 3. **Revoca**

#### 3.1. *Avvio del procedimento di revoca*

Finpiemonte invia all'impresa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, indicando:

1. l'oggetto del procedimento;
2. le cause;
3. il responsabile del procedimento;
4. le modalità con cui si può richiedere l'accesso agli atti amministrativi.

L'impresa può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca **entro 20 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte, a mezzo raccomandata a/r o PEC.

Finpiemonte esamina la documentazione presentata dall'impresa entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

- a) Finpiemonte accoglie le osservazioni presentate, l'agevolazione concessa viene confermata, il procedimento di revoca viene archiviato e se ne dà comunicazione all'impresa  
oppure
- b) nel caso in cui l'impresa non abbia presentato contro-argomentazioni o queste non siano state accolte, Finpiemonte procede alla revoca dell'agevolazione.

### *3.2. Provvedimento di revoca dell'agevolazione*

Finpiemonte comunica al beneficiario la revoca delle agevolazioni concesse, chiedendo la restituzione degli importi dovuti entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca, dando mandato all'intermediario cofinanziatore di recuperare le somme revocate relative al prestito agevolato maggiorate degli interessi corrispettivi (quota pubblica).

Nel caso di revoca parziale delle agevolazioni concesse determinata da una minor spesa ammessa in sede di verifica della rendicontazione finale dell'intervento, con conseguente rideterminazione in riduzione delle agevolazioni pubbliche attribuibili, Finpiemonte procederà con l'erogazione del contributo concesso rideterminato soltanto a seguito dell'avvenuta restituzione della quota di finanziamento (maggiorata dei relativi interessi corrispettivi) richiesta nel provvedimento di revoca adottato.

In relazione al contributo a fondo perduto (con relativi interessi maturati), in difetto di restituzione Finpiemonte segnalerà la posizione all'Amministrazione regionale, la quale avvierà la procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 avvalendosi della società Soris s.p.a.

In caso di mancato pagamento delle somme richieste nei termini previsti verrà altresì presentata denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

## **Allegato 4 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE**

I beneficiari, nei 60 giorni successivi alla data di conclusione dell'investimento dovranno trasmettere a Finpiemonte la **RENDICONTAZIONE FINALE**.

### **Documentazione relativa alla Rendicontazione finale**

1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'importo della spesa sostenuta;
2. Copia delle fatture inserite nella dichiarazione e delle relative quietanze (copia dispositivi di bonifico e RI.BA e copia di e/c bancari o postali);
3. Documentazione attestante l'Agibilità della struttura;
4. Autorizzazione rilasciata dal Comune per l'esercizio dell'attività;
5. Perizia Tecnica redatta dal Direttore dei lavori e asseverata presso il Tribunale competente per territorio, corredata da adeguata documentazione fotografica delle opere realizzate;
6. Computo metrico estimativo consuntivo redatto a misura (facendo riferimento al prezzario della Regione Piemonte) inerente le opere eseguite, corredato dal prospetto dettagliato dei costi (di cui alla sezione B.6 del modulo di domanda) compilato a consuntivo;
7. Relativamente alla struttura per cui si è ottenuta l'agevolazione:
  - Atto di vincolo a mantenere la specifica destinazione d'uso e di attività, a favore della Regione Piemonte, secondo quanto previsto al paragrafo 6.1 f) del Programma;
  - originale della nota trascritta presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari recante l'impegno a mantenere la specifica destinazione d'uso e di attività, a favore della Regione Piemonte, per la durata di 10 anni dalla data di approvazione della rendicontazione finale delle spese, secondo quanto previsto al paragrafo 6.1 f) del Programma;
8. Relativamente ai beni e alle attrezzature acquistati nell'ambito dell'intervento finanziato, Dichiarazione di impegno a non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario detti beni nei 5 anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti.

*L'atto di vincolo e la relativa nota, trascritta presso i pubblici esercizi, dovranno essere inviati a Finpiemonte entro 90 giorni dalla notifica della comunicazione dell'esito positivo della rendicontazione presentata.*

In caso di cofinanziamenti complessivi uguali o superiori a € 500.000,00, per ottenere l'erogazione della seconda e ultima tranches del finanziamento (pari al 40% del finanziamento), il beneficiario dovrà rendicontare una spesa sostenuta almeno pari al 50% del totale dei costi ammissibili, seguendo le modalità di rendicontazione previste per la rendicontazione intermedia.

### **Documentazione relativa alla Rendicontazione Intermedia**

1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la realizzazione di almeno il 50% del totale dei costi ritenuti ammissibili in fase di approvazione del finanziamento;
2. Breve relazione descrittiva delle opere realizzate dello stato avanzamento lavori;



### 3. Adeguata documentazione fotografica.

Informazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relativa modulistica sono pubblicate sul [sito www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it).

## Allegato 5 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI

- Regolamenti e normativa comunitaria per gli aiuti di Stato:
  - Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).
  - Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»" pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013.
  
- Normativa nazionale:
  - Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
  - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) , della l. 15 marzo 1997, n. 59);
  - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
  - Decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU n.175 del 28-7-2017);
  - Decreto Legge del 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito con modificazioni con legge del 09 agosto 2018, n. 96.
  
- Atti normativi regionali:
  - Legge Regionale 18/99 e s.m.i. Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica - Fondo di rotazione "Turismo"
  - Legge Regionale 3/2015 e Regolamento regionale di attuazione n. 9/2017
  - Legge Regionale 13/2017 e Regolamento regionale di attuazione n. 4/2018
  - Legge Regionale 54/79 s.m.i.
  - Legge Regionale 74/89
  - L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";